



# CITTÀ DI CANICATTÌ

PROVINCIA DI AGRIGENTO

DIREZIONE V<sup>a</sup> - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 28 A.S.O./T.S.O. del 19-09-2016

<b>OGGETTO:</b>	<b>Prolungamento dell'Ordinanza di ricovero per Trattamento Sanitario Obbligatorio, nei confronti di:</b> <u>C. [redacted] R. [redacted]</u> -.
-----------------	---

### IL SINDACO

**Premesso** che con Ordinanza n° 26 del 10-09-2016, veniva disposto il Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, nei confronti del sig./ra C. [redacted] R. [redacted] nato ad A. [redacted] il 20-01-19[redacted] RES. TE a P. [redacted] R. [redacted];

**Vista** la proposta motivata del dott. ssa P. [redacted] [redacted], sanitario responsabile del servizio psichiatrico dell'Ospedale presso il quale l'ammalato si trova ricoverato, di ulteriore prolungamento del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, con decorrenza dal 17-09-2016 per giorni Sette, del sig./ra C. [redacted] R. [redacted] affetto da: **"vedasi Certificato Medico allegato"**;

**Visto** che dalla stessa proposta risulta che:

- a) si è in presenza di persona soggetta da alterazioni psichiche tali da richiedere il prolungamento degli interventi terapeutici a cui è stato sottoposto;
- b) gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall'infermo;
- c) non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;

**Visti** gli artt. 1, 2 e 3 della legge n° 180/1978;

**Visti** gli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Viste** le circolari del Ministero dell'Interno n° 5300 del 24 agosto 1993 e n° 3 del 20 luglio 2001;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000,

### ORDINA

il **prolungamento**, con decorrenza dal 17-09-2016 per giorni SETTE, del **Trattamento Sanitario Obbligatorio** dell'infermo di mente sig./ra C. [redacted] R. [redacted] nato a A. [redacted] il 20-01-19[redacted], residente a P. [redacted] in Via C. [redacted] n° [redacted], presso l'S.P.D.C. di CANICATTÌ.

### DISPONE

che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 35, primo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, corredata dalla proposta medica richiamata in premessa, deve essere immediatamente notificata, a cura del personale della Polizia Municipale, al Giudice tutelare presso il Tribunale di Agrigento – Sezione distaccata di Canicattì.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:

- responsabile del procedimento è il sig. Com. [redacted] S. [redacted];
- ai sensi dell'art. 33 della legge n° 833/1978, chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o di modifica del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 35 della legge n° 833/1978, è proponibile, nel termine di 30 giorni dalla convalida del Giudice tutelare, da parte dell'interessato o di chiunque ne abbia interesse, ricorso al Tribunale di Agrigento;
- contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in Sicilia al Presidente della Regione), da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Canicattì, li 19/09/2016



IL SINDACO

Avv. ETTORE DI VENTURA

Dipartimento Salute Mentale – Modulo Dipartimentale AG 3  
SPDC CANICATTI'

Dir. Responsabile f.f. U.O.S.: Dott. Fabio Di Pietra

PROT. N°0149839

**Al Signor Sindaco del Comune  
di Canicatti'**

**OGGETTO: PROROGA DEL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI  
CONFRONTI DELLA SIG.C [REDACTED] R [REDACTED]**

In riferimento ai provvedimenti disposti dalla S.V. con la **Ordinanza n° 26 del 10.09..2016** per un TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO in condizioni di degenza ospedaliera, ai sensi e per effetto dell'Art. 35 comma 4 della legge 833/78, nei confronti della sig.r C [REDACTED] R [REDACTED] nato ad a [REDACTED] il 27/07/19 [REDACTED] residente a P [REDACTED] di M [REDACTED] in via C [REDACTED] e con la successiva **Ordinanza n 26 del 10/09/2016** per la PROSECUZIONE del TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO della suddetta per il periodo di sette giorni

**AVENDO CONSIDERATO ED ACCERTATO**

1. che **proseguono** le gravi alterazioni psichiche caratterizzate da persistente ideazione paranoicale con rivendicatività in assenza di critica di malattia;
2. che la persona in oggetto **continua a rifiutare** gli urgenti interventi terapeutici richiesti dalla sua condizione psichica;
- X 3. e che **prosegue** l'assenza delle condizioni e delle circostanze che consentono di adottare tempestivamente idonee misure sanitarie extraospedaliere;

**si giunge a presumere la necessità che il ricovero debba protrarsi per una durata di altri SETTE GIORNI.**

Pertanto, alla luce di quanto relazionato sopra, si invita ad adottare con urgenza il provvedimento consequenziale di competenza.

Canicatti, 17/09/2016

**Dr.ssa LILIANA PILLITTERI**  
DIRIGENTE MEDICO PSICHIATRIA  
SPDC CANICATTI' ASP - AG  
ORDINE DEI MEDICI AG - 2808

